



Statuto

Associazione Alunni del Collegio Gerolamo Cardano

1. Costituzione

E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Alunni del Collegio Universitario Gerolamo Cardano", di seguito denominata Associazione. L'Associazione ha durata indeterminata.

2. Sede

L'Associazione ha sede presso il Collegio Gerolamo Cardano, V.le Resistenza 15, Pavia.

3. Scopi e Finalità

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:

- a) mantenere i contatti tra gli ex-alunni mediante incontri, convegni e pubblicazioni, al fine di garantire la continuità dell'esperienza di vita collegiale e di preservare lo spirito di solidarietà collegiale tra alunni e ex-alunni;
- b) promuovere attività culturali, scientifiche e ricreative. Per raggiungere tale scopo si potranno organizzare iniziative di varia natura, da finanziarsi con il concorso di tutti o parte degli associati e di terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, enti pubblici e privati, fondazioni (anche bancarie), ecc.. L'Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- c) diffondere la conoscenza del Collegio anche attraverso studi e ricerche;
- d) promuovere l'istituzione di borse di studio e la realizzazione di ulteriori iniziative in favore di alunni/e e neo-laureati/e collegiali.

4. Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- a) quote sociali;



- b) contributi dei soci;
- c) sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, società, ecc.;
- d) rimborsi, corrispettivi o proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- e) qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o attività connesse, nei limiti del D. Lgs. 460/1997.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non determinano alcun particolare diritto di partecipazione.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

5. Soci

L'adesione all'Associazione è di norma riservata ai laureati e alle laureate che siano stati alunni e alunne del collegio. L'iscrizione si ottiene presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e versando contestualmente la quota associativa dell'anno in corso.

Sono soci di diritto il Rettore e gli ex Rettori del Collegio. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, di norma entro il mese di gennaio, deliberata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Solamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Gli Alunne/e neo-laureati/e sono esentati dal pagamento della quota associativa relativa all'anno di ammissione all'Associazione.

I soci obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

I soci si impegnano a far pervenire all'Associazione eventuali variazioni di domicilio ed indirizzo e-mail.

6. Cessazione della qualifica di socio

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni o decesso;



- b) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione. Contro tale provvedimento il socio escluso potrà fare ricorso all'Assemblea dei soci.

7. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il vice-Presidente
- e) il Collegio dei Revisori.

8. Cariche Sociali

Le cariche sociali sono riservate ai soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Le cariche ricoperte in tutti gli organi dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e necessarie allo svolgimento del mandato e debitamente documentate.

9. Assemblea dei Soci

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

9.1. Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 settembre per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci in regola col pagamento della quota sociale o di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea ed effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro). L'avviso della convocazione deve essere esposto nella bacheca dell'Associazione in Collegio almeno 10 giorni prima dell'Assemblea stessa.



Le deliberazioni assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

E' annesso il voto per delega ad altro socio. Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di altri due soci.

9.2. Quorum costitutivi e deliberativi

Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa annuale, può intervenire in Assemblea e ha diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto nel caso di scioglimento.

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti e rappresentati.

9.3. Poteri

L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (salvo diversa nomina da parte della maggioranza dei soci presenti e rappresentati) che, a sua volta, nomina un segretario per la redazione del verbale, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- a) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e il relativo bilancio finanziario;
- c) delibera l'importo delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sul programma delle attività dell'Associazione e sui regolamenti;
- e) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;



- b) delibera con la maggioranza prevista dall'art. 14 sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale;
- c) delibera sulla sfiducia a uno o più componenti del Consiglio Direttivo per condotte lesive e/o in contrasto con le disposizioni del presente statuto;

10. Consiglio Direttivo

10.1. Composizione

Il Consiglio è composto da un numero di soci compreso tra un minimo di cinque e massimo di undici. Il Rettore del Collegio è membro di diritto, mentre i restanti componenti sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci dell'Associazione che possano garantire un'adeguata partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea.

Il Presidente può nominare il vice-Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.

Può essere convocato e partecipare senza diritto di voto un rappresentante del Comitato Alunni del Collegio.

Per il trattamento di argomenti specifici, il Presidente o il Consiglio Direttivo possono invitare anche altre persone che siano utili per competenza o comunque per gli scopi dell'Associazione. Gli invitati partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.2. Funzionamento

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con mezzo lettera o altra forma di comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del luogo e della data di svolgimento della riunione. Per casi urgenti è consentita la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



10.3. Poteri

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il perseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione delle competenze riservate dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, nonché a soci, determinando i limiti, anche temporali, di tale delega.

Il Consiglio Direttivo predispone i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche. L'approvazione degli stessi è competenza dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si fa carico di comunicare a tutti i soci i regolamenti adottati o le eventuali modifiche apportate.

Il Consiglio Direttivo approva il programma annuale delle attività dell'Associazione, nonché il bilancio preventivo e propone all'Assemblea ordinaria l'importo della quota associativa annuale, differenziata tra socio junior (età inferiore ai 30 anni), socio ordinario e socio sostenitore.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per il raggiungimento dei fini istituzionali e per lo sviluppo di specifiche iniziative e ne nomina i coordinatori.

10.3. Decadenza del Consigliere

Qualora un Consigliere venga a mancare per una qualsiasi causa, egli è sostituito dal primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

1. dimissioni;
2. scadenza del mandato;
3. decesso;
4. mancata partecipazione ad almeno tre Consigli consecutivi o per almeno tre mesi senza giustificato motivo (malattia, grave impedimento, ecc.);
5. ricorrenza degli estremi di cui all'art. 9, comma 3, ultimo punto.

11. Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo dal quale viene eletto, presiede di norma l'Assemblea, vigila affinché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; è consegnatario del patrimonio



dell'Associazione e dei mezzi di esercizio. Il presidente dell'associazione non può essere il Rettore in carica del Collegio.

Nomina il vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza anche del vice-Presidente, le funzioni di Presidente sono temporaneamente assunte dal Consigliere più anziano in età.

12. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da un componente non appartenente al Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea per una durata triennale ed è rinnovabile.

Esercita il controllo contabile e patrimoniale dell'Associazione ed esamina i bilanci annuali redigendo verbale della propria attività.

I membri del Collegio partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed esprimono il loro parere per le materie di propria competenza.

13. Bilanci e avanzi di gestione

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Dopo tale data il Consiglio Direttivo redige il bilancio per l'approvazione ordinaria dei soci, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non solo durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

14. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da un'assemblea straordinaria. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato almeno 60 giorni prima dell'unica convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sarà devoluto al Collegio o ad altra Associazione o Ente con finalità analoghe o ai



fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15. Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alla legislazione vigente in materia di associazioni o enti associativi con o senza personalità giuridica e senza finalità di lucro.